



ANPAS Comitato Regionale - Federazione Regionale del Soccorso VDA - ODV

Loc. Croix Noire – Rue Croix Noire 67 11020 Saint-Christophe (AO) Telefono: 0165 267640 Fax: 0165 362125

REGOLAMENTO GENERALE
previsto dallo Statuto di “ANPAS Comitato Regionale – Federazione
Regionale del Soccorso VDA – ODV”
(approvato dall’Assemblea Straordinaria del 19 Maggio 2019)

Art. 1 - Finalita’ del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato il 19 Maggio 2019 dall’Assemblea regionale straordinaria di Anpas Comitato Regionale – Federazione Regionale del Soccorso VDA - ODV, attua le norme dello Statuto Nazionale ANPAS, D.M.10/2/99 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/2/99 - Modificato dal 53° Congresso nazionale Roma 30 novembre/2 dicembre 2018, e di quello di Anpas Comitato Regionale – Federazione Regionale del Soccorso VDA - ODV (in breve Comitato Regionale) del 19 Maggio 2019.

Art. 2 - Il Consiglio Regionale

2.1 Il Consiglio Regionale persegue le finalità e le attività di cui all’art. 5 dello Statuto regionale in particolare mediante:

- La determinazione dei piani di lavoro attuati dai deliberati assembleari;
- L’attribuzione a singoli membri di specifici incarichi di attività;
- La promozione e l’istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro per lo studio di argomenti specifici per l’organizzazione di attività di interesse comune;
- La realizzazione di conferenze di organizzazione ivi compresa la conferenza dei Presidenti delle ODV associate;
- L’organizzazione di incontri tra le ODV associate per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di eventuali nuove sperimentazioni;
- La predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;
- L’organizzazione della partecipazione delle ODV associate alle iniziative del volontariato internazionale, stabilendo i necessari rapporti con Organizzazioni di altri Paesi ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza, nel rispetto

delle competenze e delle attribuzioni degli organismi dell'ANPAS stabiliti dallo Statuto nazionale.

2.2 Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

2.3 Le deliberazioni del Consiglio Regionale sono assunte a maggioranza dei presenti e approvate, di regola, con il metodo del voto palese.

2.4 Il Consiglio Regionale ratifica, nella prima seduta successiva i provvedimenti di sua competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.

2.5 Le dimissioni di uno o più consiglieri devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al Presidente del Comitato Regionale.

2.6 In caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Consiglio Regionale provvede:

- a) a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i consiglieri di nuova nomina decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della elezione del Consiglio Regionale;
- b) a non sostituirli mantenendo il numero residuo di componenti, fino al numero minimo consentito di 5, come da art. 20 del vigente Statuto; qualora non si raggiunga il minimo di 5 consiglieri il Consiglio Regionale decade.

2.7 La decadenza del Consiglio Regionale comporta anche quella del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Probiviri; per quanto riguarda il Coordinatore Tecnico, mantiene invece le sue funzioni, fatto salvo clausole contrattuali.

Nei casi di decadenza degli organi sociali, il Presidente del Comitato Regionale assume la gestione ordinaria della stessa ed entro 30 giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. I membri del Consiglio Regionale possono essere rieletti.

Art. 3 - Requisiti e doveri delle ODV associate

3.1 Per potersi associare al Comitato Regionale l'organizzazione interessata deve essere attiva da almeno 1 anno in affiancamento con un'altra ODV di zona, se possibile, ed in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale e dall'art. 6 e 9 dello Statuto regionale e non deve aderire ad altre reti associative nazionali.

3.2 Oltre a quanto previsto dall'art.11 dello Statuto regionale, le ODV associate devono inviare, entro 30 gg, alla segreteria del Comitato Regionale il verbale delle loro Assemblee ordinarie in cui vengono discussi e votati i rendiconti annuali, i verbali delle Assemblee in

cui vengono nominati i componenti degli organi sociali, nonché i verbali delle Assemblee straordinarie.

3.3 Le ODV associate sono tenute a consegnare annualmente alla segreteria del Comitato Regionale un modulo informativo predisposto dal Consiglio Regionale, da cui deve risultare l'attività complessiva svolta dall'ODV riguardante anche iniziative di prevenzione-educazione sanitaria rivolte alla popolazione e quant'altro attenga ai doveri delle ODV in base all' art. 9 e 11, secondo comma dello Statuto Regionale.

Art. 4 - Ammissioni di nuovi soci

La qualità di associata si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Nazionale e dall'art. 12 dello Statuto Regionale, nonché dal Regolamento generale.

Art. 5 - Versamenti ex art.15 dello Statuto Regionale

5.1 Quota associativa

La quota associativa deve essere versata almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea ne stabilisce l'entità, tenendo conto di quanto deve essere versato, per il tramite del Comitato Regionale, ad ANPAS nazionale come contributo obbligatorio determinato annualmente dal Consiglio nazionale secondo l'art. 18 dello Statuto nazionale.

5.2 Rimborsi derivanti da convenzioni e/o proventi da servizi

Le entrate costituite da rimborsi derivanti da convenzioni e/o proventi da servizi sono versate direttamente al Comitato Regionale e riguardano una quota parte dei proventi delle ODV associate, disciplinate dalle relative deliberazioni vigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dell'Azienda Usl.

Le entrate di cui sopra sono vincolate a sostegno dell'attività del Comitato Regionale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Regionale.

Art. 6 - Patrimonio

Il Consiglio Regionale e la Presidenza del Comitato Regionale svolgono tutte le attività inerenti alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio dell'ANPAS Regionale in osservanza allo Statuto Regionale.

Il Consiglio Regionale delibera l'accettazione di lasciti, legati, donazioni effettuate a favore del Comitato Regionale e l'alienazione di beni mobili e immobili di sua proprietà.

Art. 7 - Assemblea Regionale

7.1 Nomina e/o dimissioni dei delegati

I delegati presenti all'Assemblea devono essere nominati dalle associate in occasione delle loro Assemblee Ordinarie e i nominativi, completi dei dati anagrafici, devono essere inviati al Comitato Regionale a firma del Presidente almeno 15 giorni prima della Assemblea. Come previsto dall'art. 29 dello Statuto Nazionale Il presidente dell'ODV non può comunque essere delegato di diritto.

7.2 Partecipazione all'Assemblea regionale

In occasione di Assemblee le persone presenti che non sono delegate possono partecipare come uditori ma non hanno diritto di voto e non concorrono alla formazione del numero legale.

7.3 Convocazione Assemblea regionale ex art 17 dello Statuto Regionale

L'Assemblea può essere comunque convocata dal Consiglio Regionale e su domanda motivata e firmata da almeno un quarto delle Associate.

7.4 Sostituzione membri ex artt. 19 e 24 dello Statuto Regionale

Nel caso in cui un membro del Consiglio Regionale e del Collegio Regionale dei Probiviri non faccia più parte di alcuna associata decade dalla carica e si provvede a sostituirlo attingendo dall'elenco dei primi esclusi, o nel caso non ve ne fossero, ad eleggerne uno all'uopo, convocando il prima possibile l'Assemblea regionale.

7.5 Svolgimento dell'Assemblea regionale

All'inizio dei propri lavori l'Assemblea elegge tra i delegati:

- il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- la Commissione elettorale, determinandone preventivamente i criteri di composizione, in caso di elezioni degli organismi;
- la Commissione scrutatrice formata da due scrutatori per le votazioni palesi e almeno tre per le votazioni segrete;
- le eventuali commissioni utili per il buon andamento dei lavori.

L'Assemblea inoltre stabilisce l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni per scheda.

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche ed è facoltà del Presidente dare la parola a chi ne faccia richiesta motivata.

7.6 Validità delle deliberazioni dell'Assemblea regionale

Per la partecipazione all'Assemblea i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica Poteri nominata dalla Presidenza Regionale e formata da tre componenti che possono anche essere non soci.

L'Assemblea adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto con appello nominale a discrezione del Presidente dell'Assemblea o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati.

Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali o singole persone l'Assemblea adotta il voto per scheda.

Art. 8 - Modalità per le elezioni degli organi regionali

8.1 Personale dipendente.

Il personale dipendente della Federazione non ha diritto di voto né può essere eletto.

8.2 Anzianità anagrafica.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati raggiungano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani d'iscrizione al libro informatizzato dei soci ed in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

8.3 Per l'elezione degli Organi Regionali in sede di Assemblea Regionale le ODV presentano congiuntamente le candidature, complete di dati anagrafici, inoltrandole per iscritto al Presidente regionale almeno 15 gg prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nei seguenti termini:

- ✓ per l'elezione del Consiglio Regionale, fino a tre nominativi scelti fra i soci delle associate, purché in possesso dei requisiti richiesti (Tessera Nazionale ANPAS);
- ✓ per l'elezione del Collegio dei Probiviri una sola candidatura individuata fra i soci delle associate, purché in possesso dei requisiti richiesti (Tessera Nazionale ANPAS);
- ✓ per l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti una sola candidatura anche fra i non soci, ex art.23 dello Statuto Regionale.

8.4 I nominativi devono essere indicati su modulo appositamente predisposto, per uno o per i tre organi regionali previsti. Sono ammessi i nominativi delle associate in regola con quanto previsto per il diritto a partecipare alla assemblea.

8.5 Accertamento della regolarità delle candidature da parte della Commissione Elettorale formata da tre componenti e nominata dal Consiglio Regionale.

La Commissione elettorale:

- a) riceve le candidature per l'elezione degli organi regionali dal Presidente Regionale, verifica l'eleggibilità dei candidati e predispone le liste;
- b) predispone il materiale per le operazioni di voto;
- c) dirime le controversie interpretative che insorgono durante le operazioni elettorali.

Delle proprie attività la Commissione Elettorale redige verbale da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea.

8.6 Elezioni

Tutte le elezioni avvengono per scrutinio segreto, a mezzo di schede predisposte con nome e cognome del candidato, data di nascita, associazione di appartenenza preventivamente distribuite ai Presidenti e ai delegati aventi diritto. Fac-simile delle schede è affissa nei locali delle votazioni.

8.7 Operazioni di voto

Gli elettori sono chiamati alla votazione per appello nominale e depongono le schede in apposita urna.

I delegati all'Assemblea Regionale esprimono il voto per l'elezione degli Organi Regionali secondo le seguenti modalità:

- ✚ Per il Consiglio Regionale con preferenze limitate a tre dei candidati;
- ✚ Per il Collegio dei Probiviri con preferenze limitate a due;
- ✚ Per il Collegio dei Revisori dei Conti con preferenze limitate a due.

Sono eletti nel Consiglio Regionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Sono eletti membri del Collegio Regionale dei Probiviri i primi tre della graduatoria.

In caso di organo collegiale sono eletti membri effettivi del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti i primi tre della graduatoria, mentre il quarto ed il quinto di detta graduatoria risultano eletti membri supplenti.

Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti, in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.

In caso di vacanza, comunque determinante, di uno o più posti delle cariche sociali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria il Consiglio Regionale può procedere alla cooptazione fino al massimo di un quinto degli eletti e provvede senza indugio alle elezioni suppletive.

In caso di assenza di candidati si può procedere alla cooptazione da parte della Assemblea (sino al massimo di un quinto dei membri eletti). I subentrati della graduatoria o i cooptati rimangono in carica sino alla scadenza naturale degli organismi.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Regionale.

Il Presidente del Comitato Regionale dura in carica quanto il Consiglio Regionale e può essere rieletto.

Compete al Presidente:

presiedere il Consiglio Regionale e l'Assemblea Regionale e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;

sottoscrivere il verbale del Consiglio Regionale e curare che siano custoditi presso la sede del Comitato Regionale dove possono essere consultati dalle ODV Associate;

esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Regionale, ad eccezione degli atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione;

assumere la gestione ordinaria del Comitato Regionale nei casi di decadenza degli organi sociali ed entro 30 giorni provvedere alla convocazione per l'elezione dei nuovi organi.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 10 - Collegio regionale dei Revisori dei Conti

Per il Collegio regionale dei Revisori dei Conti si fa riferimento all'art. 23 dello Statuto regionale ed all'Art. 34 comma 2 del CTS (Dgls. 117/2017).

L'elezione del Collegio viene regolamentata sia dall'art. 18 dello Statuto regionale che dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11 - Collegio regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri dura in carica quanto gli altri organi del Comitato Regionale.

Il Collegio dei Probiviri, sentito il Presidente del Comitato Regionale, in caso di richiesta da parte di una ODV Associata di dirimere controversie interne, attuerà tutte quelle azioni che il suo ruolo consente.

Art. 12 - Coordinatore tecnico

Stante la complessità tecnico-amministrativa che caratterizza l'attività del Comitato Regionale si è ritenuto necessario, anche per esigenze di continuità lavorativa, individuare un dipendente assunto con regolare bando tra i volontari delle associate presenti sul territorio regionale, con funzioni di coordinamento.

Il compito del Coordinatore consiste nell'organizzare e coordinare le varie attività operative svolte dal Comitato Regionale al fine del raggiungimento degli scopi statutari e delle finalità di cui all'art. 5 dello Statuto, nonché nell'interesse delle Organizzazioni associate.

Garantisce l'assolvimento dei rapporti e degli impegni tecnico-operativi nei confronti degli interlocutori del Comitato Regionale, sia in sede locale che nazionale anche su delega del Presidente del Comitato Regionale.

Risponde direttamente al Presidente del Comitato Regionale.

Art. 13 - Personale amministrativo dipendente

Il personale amministrativo dipendente del Comitato Regionale è tenuto ad osservare il regolamento interno approvato dal Consiglio Regionale e le direttive impartite dal Coordinatore Tecnico.

Art. 14 - Sede

I locali della sede del Comitato Regionale sono fruibili ai volontari appartenenti alle Associate, nel rispetto del regolamento in vigore ed esposto in bacheca. Questa, oltre ad essere il luogo deputato per la gestione ordinaria dell'organizzazione e delle sue Associate, deve essere il luogo di aggregazione e di ritrovo dei propri soci.

Art. 15 - Candidature per l'elezione di Organi Nazionali

Per l'elezione e la presentazione dei candidati all'elezione degli Organi Nazionali, in sede di Assemblea Regionale le ODV presentano candidature complete di dati anagrafici, inoltrandole per iscritto al Presidente regionale, perentoriamente almeno **15 gg.** prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nei seguenti termini:

- ✓ per l'elezione del Consigliere Nazionale di diritto una sola candidatura
- ✓ per l'elezione dei candidati al Consiglio Nazionale, una sola candidatura scelta fra i propri soci, purché in possesso dei requisiti richiesti (Tessera Nazionale ANPAS);
- ✓ per l'elezione dei candidati al Collegio Nazionale dei Probiviri una sola candidatura, individuata fra i propri soci, purché in possesso dei requisiti richiesti (Tessera Nazionale ANPAS). Considerata la particolarità del mandato è richiesta specifica conoscenza giuridico-amministrativa;
- ✓ per l'elezione dei candidati del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti una sola candidatura, scelta anche fra i non soci, avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

Art. 16 - Elezione degli Organi Nazionali

I delegati all'Assemblea Regionale esprimono il voto per la elezione del Consigliere nazionale di diritto e per le candidature per l'elezione degli Organi Nazionali al Congresso secondo le seguenti modalità:

- per il membro di diritto del Consiglio Nazionale con preferenza limitata ad una;

- per i candidati al Consiglio Nazionale con preferenze limitate a tre;
- per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e per quello dei Probiviri con preferenze limitate ad una.

Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 17 - Modalità di espressione del voto

Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell'elezione per la quale è utilizzata e l'elenco delle candidature in ordine alfabetico.

L'espressione di voto per un numero di candidati superiori a quello consentito rende nulla la scheda.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione del voto segreto.

La Commissione scrutatrice nomina un Presidente ed un Segretario per la redazione del verbale di scrutinio contenente le graduatorie che deve essere consegnato alla Presidenza dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.

Art. 18 - Decadenza

La decadenza della carica di Consigliere Regionale, di Probiviro o di Revisore dei conti è disposta con delibera dal Consiglio Regionale e comunicata con lettera raccomandata al destinatario del provvedimento.

Nell'ipotesi di decadenza per comportamento contrastante con i principi dello Statuto, la Presidenza Regionale formula una proposta di decadenza che viene esaminata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata. Questui ha il diritto di presentare una memoria difensiva al Consiglio Regionale entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio Regionale esamina la proposta ed eventuale memoria e delibera in merito, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

I Consiglieri destinatari del provvedimento possono ricorrere, con lettera raccomandata, ai Probiviri Regionali, da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.

In attesa della decisione, i destinatari del provvedimento restano sospesi dalle loro funzioni.

L'intervenuta perdita dei requisiti soggettivi per l'accesso alle cariche associative nazionali comporta l'immediata comunicazione alla Direzione nazionale Anpas per l'avvio delle eventuali procedure di decadenza stabilite dallo Statuto Nazionale.

Art. 19 - Utilizzo del simbolo Anpas da parte delle associate

Il Comitato vigila sull'applicazione della simbologia ANPAS da parte delle Associate in conformità agli Statuti nazionale e regionale.

Il presente Regolamento è stato proiettato, verbalmente proposto ed approvato:

- dall'Assemblea Straordinaria Regionale in data 19 Maggio 2019.